



COMUNE DI ALBERA LIGURE

Provincia di Alessandria

Via Roma, 1

15060 Albero Ligure (AL)

Telefono: (+39) 0143.90051

email: albero.ligure@reteunitaria.piemonte.it

pec: albero.ligure@cert.ruparpiemonte.it

Prot. n. 580

ORDINANZA nr. 4/2026

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana (DPCM 12/05/2025) n. 7/2025 "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana", e richiamata tutta la premessa normativa in essa riportata;

VISTA la nota della Regione Piemonte Prot. n. A1409D del 16/12/2024 avente ad oggetto «smaltimento SOA di cinghiali abbattuti per autoconsumo in ZR per PSA» in cui si specifica che:

- a. l'interramento è considerato una delle modalità di smaltimento delle carcasse di cinghiale nel caso in cui le condizioni del ritrovamento non consentano lo spostamento della carcassa e che, il destino della carcassa è individuato dall'ACL (fonte: Manuale delle emergenze da PSA e Ord. CS PSA n. 3/2025 art. 6 com. 6);
- b. è necessario, qualora possibile, porre in essere tutte le misure utili a ridurre i costi a carico dell'ACL connesse alla gestione delle carcasse e dei SOA conseguenti all'abbattimento dei cinghiali in zona di restrizione per PSA;

VISTI:

- il Reg. CE 1069/2009;
- il Reg. CE 142/2011;
- la L. Reg. Piemonte n. 45 del 9 agosto 1989 "vincolo idrogeologico"
- la Circ. PGR 31 agosto 2018, n. 3/AMB;

FACENDO SEGUITO alla perizia idrogeologica con esito favorevole all'interramento, relata dalla geologa dott.ssa Elisabetta Barboro in data 22 ottobre 2025, in relazione al sito indicato al foglio 13 particelle 386 e 391 del comune di Albero Ligure (AL) ricadente in ZR II per la PSA, di proprietà del sig. Grasso Mario;

VISTA la nota avente ad oggetto "Verbale di proposta in deroga di eliminazione mediante interrimento di carcasse di cinghiale e/o parti di esse", acquisita al prot. n. 565 del 27/03/2026, a firma del dott. Alessandro Falchi, Veterinario Ufficiale dell'ASL AL, Responsabile del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria (PMPPV) AL-AT;

PRESO ATTO come con tale nota il Dott. Falchi richieda *"l'emanazione di specifica ordinanza di eliminazione mediante interrimento di carcasse di cinghiali e/o parti di esse, macellati dalla squadra di caccia n. 13 e da eventuali altri depopolatori individuati dai coordinatori ATC della Polizia Provinciale operanti nella ATC AL3 operanti nei comuni limitrofi, previo accordo tra le parti, presso il sito indicato nel territorio comunale di Albero Ligure. In caso di mancato accordo, l'utilizzo del sito in questione rimane ad uso esclusivo della squadra locale indicata."*

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

PRESO ATTO che le operazioni di scavo riguardano modeste quantità di terreno, stimati in 20 mc massimi, e pertanto ai sensi dell'Art. 3 comma 3 della Legge regionale n. 45 del 09 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 ", l'intervento si ritiene autorizzato sulla base

delle risultanze della sopracitata perizia idrogeologica con esito favorevole all'interramento, relata dalla geologa dott.ssa Elisabetta Barboro in data 22 ottobre 2025;

RICHIAMATA la normativa vigente applicabile alla presente fattispecie;

ORDINA

L'ELIMINAZIONE MEDIANTE INTERRAMENTO DI CARCASSE DI CINGHIALI E/O PARTI DI ESSE, MACELLATI DALLA SQUADRA DI CACCIA N. 13 E DA EVENTUALI ALTRI DEPOPOLATORI INDIVIDUATI DAI COORDINATORI ATC DELLA POLIZIA PROVINCIALE OPERANTI NELLA ATC AL3 OPERANTI NEI COMUNI LIMITROFI, PREVIO ACCORDO TRA LE PARTI, PRESSO IL SITO INDICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALBERA LIGURE. IN CASO DI MANCATO ACCORDO, L'UTILIZZO DEL SITO IN QUESTIONE RIMANE AD USO ESCLUSIVO DELLA SQUADRA LOCALE INDICATA.

PRESCRIVE CHE

1. Nell'attesa dell'esito negativo delle analisi sui campioni degli animali abbattuti, deve essere garantita da parte dei depopolatori interessati, la custodia della carcassa presso apposita cella frigo di stoccaggio autorizzata dall' ACL.
2. Tutti i materiali interrati devono essere tracciati mediante apposito registro di carico/scarico in cui devono essere indicati i dati dell'animale o dei SOA smaltiti (n. di fascetta identificativo, peso stimato, data di interramento, etc).
3. Gli ingressi dei depopolatori devono essere concordati preventivamente con i Sig.ri Grasso Mario e Amata Maurizio, indicati come referenti per la gestione del sito.
4. Si specifica che tutte le attività connesse all'interramento devono essere espletate nel rigoroso rispetto delle misure di Biosicurezza per la PSA come da Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 3/2025 e s. m. e i.

INFORMA CHE

1. In caso di inosservanza delle norme e dei punti citati il Sindaco ha facoltà di intervenire con atto ordinatorio per interrompere l'attività di interramento presso il sito indicato.
2. Sarà compito del Servizio Veterinario ASL AL e del Servizio di Polizia Locale del nucleo Faunistico-Ambientale della Provincia di Alessandria verificare che l'utilizzo del sito avvenga nel rispetto reciproco nell'ambito delle operazioni di interramento, evitando che parti di carcasse rimangano parzialmente interrate o che si diffondano cattivi odori.

DISPONE

La trasmissione della presente:

- Al Dott. Alessandro Falchi, Veterinario Ufficiale dell'ASL AL, Responsabile del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria (PMPPV) AL-AT;
- Alla Provincia di Alessandria – Servizio Ambiente – Fauna e Flora;
- Al comando stazione Carabinieri di Rocchetta Ligure;
- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune.

AVVERTE

che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Dalla Residenza Municipale, lì 31/03/2026

IL SINDACO
Renato LOVOTTI